

Q23001476



COMUNE DI FIRENZE

PIAZZA DELLA SIGNORIA
50010 FIRENZE (FI) ITALIA

**Preventivo di spesa per IV e V ciclo espositivo
degli arazzi medicei interessati al ciclo
espositivo LE STORIE DI GIUSEPPE EBREO**

Pagina 1 di 2

Massa E Cozzile, 08/05/2023

Offerta Numero Q23001476 del 20/04/2023

Modalità pagamento:

Dati della spedizione da voi forniti:

SPEDIZIONE	TUTTI	RESA	
TIPO MERCE	GENERAL CARGO	VALIDITA	Dal 20/04/2023
VALORE MERCE		ORIGINE	
DESTINAZIONE			

RIGA	DESCRIZIONE	VALUTA	IMPORTO	COD. IVA
1	COSTI PER LA CONCLUSIONE DEI CICLI ESPOSITIVI IV E V CON RIPROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ED ADEGUAMENTO DEI COSTI, INCLUSA LA RESTITUZIONE ANTICIPATA DI N.6 ARAZZI.	EUR	10.388,00	IM22

Aliquota	Imponibile EUR	Imposta EUR	TOTALE IMPONIBILE	
IMP.IVA 22%	10.388,00	2.285,36	IMPORITO IVA	10.388,00EUR 2.285,36EUR
			TOTALE	12.673,36EUR

Non sono compresi:

- assicurazione che dovrà prevedere la clausola di non rivalsa verso trasportatori, imballatori e affini.
- scorte armate o tecniche
- condition report, check fotografico
- costi auto al seguito
- opere murarie, di carpenteria, elettriche
- sopralluoghi

Abbiamo ritenuto:

- che i prestatori acconsentano piano dei trasporti proposti in questo preventivo
- che presso la sede di ritiro/consegna sia agevole scaricare e ritirare a piano terra o se a piano superiori sia presente un montacarichi/sollevatore sufficientemente capiente da poter accogliere la cassa più grande

Sono esclusi: Lavoro in orario straordinario- eccedente le 8 ore-, festivo, notturno dove non indicato. Movimentazione opere non comprese nell'elenco da voi inviato. Mezzi per il sollevamento cose e/o persone (es. ponteggi, pantografi, trabattelli, scale, gantry, pianoplan, etc..). Ponteggi. Tutto quanto non espressamente scritto.

Preventivo di spesa per IV e V ciclo espositivo degli arazzi medicei interessati al ciclo espositivo LE STORIE DI GIUSEPPE EBREO

Pagina 2 di 2

Il preventivo è valido nella sua interezza e nel suo ordine. Tutti i costi sono da intendersi senza IVA che verrà calcolata a norma di legge al momento della fatturazione.

FIRMA PER ACCETTAZIONE



Logistica Arte
un regolamento di Logistica



ENAC
Agente Regolamentato



artichек⁺

PREVENTIVO nr. 1476/2023 del 08/05/2023

CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PLURALITA' DI PRESTAZIONI

Articolo 1. Soggetti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate.

Vettore

BUTTERFLY TRANSPORT S.R.L.

Via Giuseppe Mazzini 26 51010 Massa e Cozzile (PT) Italia

P.I.: 01745580470 - I.A.T.: PT/5202621/M - REN

Tel.: +39 0572 911025 - Pec: butterfly-transport@pec.it

Fax: +39 0572 1972017 - Email: info@butterfly-transport.eu

Committente

COMUNE DI FIRENZE
PIAZZA DELLA SIGNORIA
50010 FIRENZE (FI) ITALIA
PIVA 01307110484

Articolo 2. Contratto. Il contratto di fornitura di servizi (come meglio specificati nei "preventivo" ovvero "offerta" ovvero "conferma d'ordine") e trasporti tra Butterfly Transport srl (qui di seguito denominata Vettore) ed il Committente come identificato all'art. 1 è regolato dalle seguenti Condizioni Generali, che escludono ogni precedente e diverso accordo. Il contratto di fornitura servizi e/o trasporti si intende concluso con l'accettazione scritta da parte del Vettore, mediante l'invio del documento denominato "preventivo" ovvero "offerta" ovvero "conferma d'ordine" sottoscritto dal Committente, ovvero con l'esecuzione del mandato da parte del Vettore. Ogni "preventivo" ovvero "offerta" ovvero "conferma d'ordine" sottoscritto dal Committente vale quale proposta irrevocabile e comporta la totale accettazione delle presenti Condizioni. Eventuali condizioni contrattuali proposte dal Committente e difformi dalle presenti Condizioni Generali non vincolano Butterfly Transport srl se non espressamente accettate per scritto. Differenza nelle quantità convenute porteranno alla revisione dell'offerta stessa. L'offerta è valida nella sua totalità ed i costi non sono frazionabili per la realizzazione di parte del lavoro. **Articolo 3. Allegati al contratto.** Al presente contratto è allegato il "preventivo" e/o "offerta" e/o "conferma d'ordine" che con la firma vengono accettati in tutte le loro parti e fanno parte integrante del medesimo. Le Comunicazioni Scritte di cui agli artt. 5, 16 e 22, che dovranno essere compilate per ogni trasporto dal Committente e da questo inviate mediante fax al n. 0572 1972017 o per mail info@butterfly-transport.eu, sono da considerarsi allegati al presente contratto e come tali fanno parte integrante e sostanziale del medesimo. **Articolo 4. Oggetto del contratto.** L'oggetto del contratto cui le presenti condizioni si riferiscono attiene al trasporto di merce ed alla fornitura dei servizi ad esso correlati, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il deposito della merce, il noleggio degli imballaggi, l'imballaggio, il disimballaggio, l'allestimento, il montaggio, i ritiri e le consegne, lo svolgimento di pratiche amministrative, burocratiche, doganali, ministeriali etc.... In ogni caso, l'oggetto del contratto è quello specificamente dettagliato nei documenti denominati "preventivo" ovvero "offerta" ovvero "conferma d'ordine". **Articolo 5. Identificazione delle merci da trasportare, obblighi del committente e penali.** Il Committente affida al Vettore, che accetta, il servizio di trasporto di opere d'arte ed i servizi accessori necessari e concordati. Il Committente, ha l'obbligo di indicare in apposita "comunicazione scritta", da sottoscrivere ed inviare - via fax o via mail - al momento della sottoscrizione del contratto e comunque non oltre la scadenza del preventivo il giorno di esecuzione del contratto, le opere d'arte che di volta in volta dovranno essere trasportate, con indicazione dell'autore, del titolo e dell'anno di esecuzione, la loro quantità, il loro peso, le loro dimensioni, il loro imballaggio e le loro caratteristiche essenziali (quali, ad esempio, la temperatura alle quali sono esposti prima del trasporto, il supporto, le peculiarità e criticità, etc...), i dati necessari ad aprire il trasporto e/o la spedizione e a poter emettere tutta la documentazione necessaria prevista, il nominativo completo o la ragione sociale e l'indirizzo completo del mittente e del destinatario (quindi via, numero civico, cap, città, provincia), partita IVA o codice fiscale del mittente e destinatario, quindi l'indirizzo completo del luogo di consegna/ritiro e, qualora si tratti di una esportazione o importazione extracomunitaria, numero di telefono del mittente/destinatario, quindi il nominativo e le generalità della persona addetta al ritiro se diversa dal destinatario persona fisica e nel caso di destinatario persona giuridica, le caratteristiche del punto d'accesso per la presa in carico e la consegna delle opere d'arte. Lo stesso dicasi nel caso in cui si intenda procedere ad una variazione dei medesimi. Il Vettore non è tenuto a controllare tali indicazioni. Qualora la comunicazione scritta di cui sopra non dovesse essere inviata al vettore al momento della sottoscrizione del contratto o venisse inviata oltre la scadenza del preventivo il Vettore non sarà più responsabile di alcun ritardo o disservizio che la mancata o ritardata documentazione dovesse recare. Qualora la mancata o ritardata documentazione dovesse in qualche modo arrecare costi al Vettore questi saranno fatturati a consuntivo. In caso di annullamento del trasporto e/o dei servizi da parte del Committente, quest'ultimo è tenuto a versare in favore del Vettore le seguenti penali: 30% del corrispettivo pattuito, in caso di annullamento 10 giorni prima di quello fissato per l'esecuzione del contratto; 50% del corrispettivo pattuito, in caso di annullamento 5 giorni prima di quello fissato per l'esecuzione del contratto; 70% del corrispettivo pattuito, in caso di annullamento 2 giorni prima di quello fissato per l'esecuzione del contratto; 100% del corrispettivo pattuito, in caso di annullamento nel giorno stesso fissato per l'esecuzione del contratto o nel giorno precedente. La merce andrà altresì indicata nei documenti di trasporto affidati dal Committente al Vettore. Qualora il Committente affidasse al Vettore la compilazione dei Documenti di Trasporto o dei documenti equipollenti il Vettore non è responsabile di qualsivoglia imprecisione o mancanza che possa portare a sanzioni o interruzioni del trasporto affidato o qualsiasi altra conseguenza qui non elencata. Qualora il Committente affidasse al Vettore la compilazione dei Documenti di Trasporto o documenti equipollenti, sarà applicato un maggior costo. In caso di mancanza di comunicazione in merito, il Vettore è autorizzato alla compilazione dei Documenti di Trasporto o documenti equipollenti aggiungendo il maggior costo al Committente. Il Committente avrà l'obbligo di allegare alla spedizione tutti i documenti d'accompagnamento richiesti dalla Legge e dalle Autorità di Stato oltre alla Soprintendenza, compresi quelli doganali. Il Committente, in particolare, ha l'obbligo di fornire, sempre laddove richiesto secondo Legge, dichiarazione veritiera avente ad oggetto il contenuto della spedizione ed il valore della merce. Il Vettore non avrà l'obbligo di analizzare i documenti che accompagnano le merci e di verificare che le informazioni ivi contenute siano corrette. Il Committente sarà ritenuto responsabile verso il Vettore per qualsiasi danno, sanzione, multa, derivante/risultante dalla mancanza, incompletezza, non correttezza e non veridicità dei documenti e delle dichiarazioni a corredo della merce da trasportare. **Articolo 6. Luogo di consegna e di riconsegna delle merci.** I ritiri e le consegne merci si intendono effettuati all'indirizzo indicato dal committente nella comunicazione scritta di cui all'art. 5. Per il carico o lo scarico, i ritiri e le consegne effettuati con modalità che rendono indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie sarà dovuto, se non espressamente indicato dal mittente o dal destinatario, un corrispettivo a copertura dei maggiori costi sostenuti (es. consegne sia ai piani superiori che inferiori, ingresso disagiata, sollevamenti, movimentazioni interne al domicilio, consegne da effettuarsi in fasce orarie concordate con mittente o destinatario, disimballo, posizionamento e installazione, etc... ed ogni altro caso di impiego eccessivo di tempo operativo). Potranno essere applicate addizionali specifiche per traffici particolari o per particolari condizioni operative. Saranno inoltre applicate competenze dovute ad operazioni di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali e zone extraurbane con particolari limitazioni di traffico o con circolazione comunque difficoltosa, dove sono richiesti permessi di accesso o di sosta. La merce sarà consegnata al Destinatario/Ricevente dietro firma del documento di trasporto che diventerà comprovante dell'avvenuta consegna. Dopo tale firma il Vettore è sollevato da ogni responsabilità sulla merce. Il Destinatario, su istruzione del Committente, ha l'obbligo di esaminare i beni



PREVENTIVO nr. 1476/2023 del 08/05/2023

trasportati al momento della consegna. Il ricevimento della merce senza segnalare precise riserve scritte sui documenti di trasporto corrisponderà ad affermare che, all'atto della consegna, i beni sono in perfetto stato ed integrità in ogni loro parte, in condizioni identiche a quelle che avevano al momento della presa in consegna in origine, tale da non ritenere il Vettore soggetto imputabile di qualsivoglia contestazione/responsabilità ed estingue le azioni derivanti dal contratto. Qualsiasi riserva riscontrata all'atto del ritiro/riconsegna e/o disballo deve essere immediatamente contestata al responsabile del Vettore presente sul posto e annotata e sottoscritta, sotto pena di decadenza di ogni diritto, sul documento di trasporto. Nessuna responsabilità/contestazione sarà imputabile al Vettore qualora fosse affidato incarico di trasportare opere già imballate. Le parti pattuiscono, altresì, che qualsiasi reclamo per danno occulto, ossia quei danni non rilevabili con la normale osservazione a occhio nudo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni visibili sono del tipo: tagli, graffi, ossidazioni, rotture, lacerazioni, allentamenti supporti, crepe, scollature, ammanchi, perdite di colore, etc...) dovrà essere fatto dal Committente per scritto ed inviato al Vettore entro 8 giorni da calendario dalla data di consegna dei beni trasportati. Le merci saranno consegnate all'indirizzo e alla persona indicata con Comunicazione Scritta dal Committente. Qualora al ritiro dovesse provvedere una persona diversa da quella indicata nella comunicazione scritta, il committente dovrà informare il vettore in tempo utile prima della consegna, mediante una dichiarazione scritta con l'indicazione del nome e cognome della persona addetta al ritiro e delle sue generalità, da inviare al vettore per mail o fax. Lo stesso dovrà presentare il proprio documento d'identità al vettore affinché possa effettuare il riconoscimento e consegnargli una copia dello stesso. In assenza dell'invio di tale dichiarazione scritta e/o nel caso di impossibilità per il vettore di effettuare il riconoscimento della persona nominata per il ritiro, il vettore non consegnerà la merce al destinatario e provvederà ai sensi dell'art. 12 in punto di giacenze e deposito. **Articolo 7. Reclami.** Eventuali reclami o eccezioni di qualsivoglia causa o natura, anche se contestati secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 6, non potranno ritardare il pagamento. **Articolo 8. Corrispettivo e modalità di pagamento.** A fronte delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Vettore, a mezzo bonifico bancario intestato a Butterfly Transport s.r.l. l'importo quantificato nel preventivo. Qualora fosse pattuito, tra il Vettore e il Committente, un finanziamento a breve termine che non superi il limite di legge dei trenta giorni del D.Lvo 9 Novembre 2012 N.192 è da intendersi (1) che con fattura a pagamento a "rimessa diretta" il pagamento deve avvenire entro i dieci giorni solari dalla data fattura (2) che con pagamento a "30 gg." il pagamento deve avvenire entro trenta giorni solari dalla data fattura. Qualora il saldo anche di un solo importo dovesse superare i termini concordati in fase di preventivo sono da considerarsi decadute le scostistiche, le sponsorizzazioni tecniche e quant'altro. Tale somma sarà rifatturata a "rimessa diretta". In caso di ritardo del pagamento saranno calcolati gli interessi di mora come da D.Lgs. 231/2002 a partire dalla data di scadenza prevista nel preventivo e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle spese per il recupero del credito. Il mancato pagamento di una sola fattura o frazionamento di essa se previsto, determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 Cod.Civ., la decadenza del beneficio del termine convenuto in favore del Committente. Qualsiasi spesa per eventuale registrazione contratto o spese amministrative sono da ritenersi escluse dal preventivo. Qualsiasi ritardo nel pagamento può dar luogo alla sospensione del servizio senza preavviso da parte del Vettore. Il prezzo è stabilito dal preventivo spesa, in mancanza del quale le prestazioni saranno determinate a consuntivo. Il preventivo è stato elaborato in base alle dichiarazioni ed informazioni date dal Committente e sarà vincolante per il Vettore alla sola e tassativa condizione - che il Committente dichiara sussistere con la sottoscrizione del presente contratto - (1) che la natura, la qualità, le dimensioni delle opere ed i relativi pesi siano effettivamente quelli forniti e resi oggetto della prestazione dei servizi, (2) che le località di carico e scarico siano accessibili agli automezzi che verranno utilizzati per l'esecuzione del trasporto e che gli accessi siano normalmente praticabili in relazione agli ingombri delle opere e ai relativi imballi. Qualsiasi modifica anche parziale dei dati forniti dal Committente, comporterà una variazione al preventivo. Il lavoro si intende eseguito nell'orario che va dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e nei soli giorni dal lunedì al venerdì. Il preventivo può essere soggetto a cambiamenti perché basato sulle tariffe attuali, tassi di cambio, noli aerei e tassi di cambio in vigore al momento della richiesta. Il costo dei noli e dell'imballaggio saranno integrati dopo verifica dei pesi e delle misure reali, nonché il tempo impiegato dal nostro personale. Nell'ipotesi che il costo dei noli, imballi, tassi di cambio o altre voci già comunicate al Committente subiscano variazioni per qualsiasi ragione o causa, il Committente sarà tenuto a sopportare detto costo ovvero a rimborsare il Vettore tale maggiorazione di costi. L'IVA sarà applicata dove previsto secondo la legislazione vigente legge 633/72. **Articolo 9. Diritto di ritenzione.** Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2756 e 2761 Cod. Civ., in caso di mancato pagamento, anche parziale, dei servizi resi, il Vettore ha diritto di ritenere, sino all'integrale pagamento del prezzo, le opere affidategli. Il diritto di ritenzione del Vettore può essere fatto valere anche nei confronti di altri soggetti aventi diritto (a titolo esplicativo ma non esaustivo mittente, destinatario, proprietario anche se diverso dal cliente, etc...) che il Committente si obbliga ad informare nonché a fornire ogni assistenza al fine di tutelare i diritti del Vettore sulle opere. **Articolo 10. Termini di resa** Il Vettore assume gli incarichi alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle compagnie aeree, di navigazione marittima e dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, lagunari, multimodali, armatori, shipping agents, aziende e enti portuali o di deposito, dagli handler aeroportuali, dagli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti dal Vettore per conto del Committente in esecuzione del Contratto. I termini e le date di esecuzione del Contratto a carico del Vettore e indicati nell'ordine, nel preventivo, nell'offerta o nella conferma d'ordine si intendono puramente indicativi e nessuna garanzia viene data dal Vettore in relazione all'osservanza e al rispetto dei termini in caso di ritardi dovuti da eventi e/o impedimenti non dipendenti dal Vettore (a titolo esplicativo ma non esaustivo traffico, maltempo, controlli, ispezioni, etc...). I termini indicati sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi, durante il periodo di chiusura di ferie estive ed invernali previsti dalla Categoria, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per festività nazionali od internazionali, per causa di forza maggiore e tra le ore 18:00 e le ore 9:00 di ogni giorno. Il Vettore offre i suoi termini di resa che sono indicativi, eventuali impegni tassativi di resa devono essere espressamente richiesti e specificati dal Committente o Mittente ed accettati per iscritto dal responsabile del Vettore; eventuali prove inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto. I normali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza di imballi, e quindi opere, che per pesi e/o dimensioni non rientrino negli standard convenuti. I termini di resa si intendono con riferimento al momento dell'affidamento della merce. Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è dato dalla somma di questi. **Articolo 11. Condizioni di Trasporto.** Il Vettore potrà sospendere il trasporto e/o la spedizione qualora non sia in grado di iniziare o continuare il trasporto delle merci affidate oppure qualora l'inizio o la continuazione del trasporto siano in grave ritardo per causa a lui non imputabile, per cause di forza maggiore o per caso fortuito, senza che ciò costituisca un inadempimento del contratto stipulato con il Committente. A titolo di esempio, costituiranno eventi di forza maggiore: interruzione delle vie di comunicazione terrestri, delle rotte aeree o marittime dovute al maltempo, nonché incendio, inondazioni, guerre, terrorismo, scioperi, sommosse o tumulti, iniziative di Autorità Governative o di altre autorità (ivi incluse, a solo titolo di esempio, le Dogane o il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali). Sempre a titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono casi in cui il trasporto non può iniziare o continuare per motivi non imputabili al vettore quelli in cui il destinatario o il mittente sia irripetibile, sconosciuto, non sia identificabile, rifiuti o ritardi di la consegna, insorga controversia tra diversi destinatari. In questi casi il Vettore dovrà chiedere subito al mittente istruzioni sul da farsi. Qualora non sia possibile chiedere tali istruzioni o se queste non siano attuabili, il vettore non sarà più obbligato a consegnare la merce al destinatario e potrà, senza che possa essere invocato, per tali ipotesi, l'inadempimento contrattuale del Vettore, a propria discrezione, restituire le opere al committente oppure, per conto e a spese del committente stesso, depositarle in propri locali o in quelli di terzi, pubblici o privati, dandone avviso al committente medesimo. Il vettore ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento del corrispettivo del trasporto. Il deposito e le giacenze vengono regolate in base a quanto previsto dal successivo art. 12. Il Committente dichiara che tutte le opere consegnate già imballate per la spedizione e/o trasporto ai sensi delle presenti condizioni sono state imballate correttamente, in base alla natura delle opere ed al tipo di trasporto effettuato, e comunque in luoghi sicuri, a cura del Committente medesimo o da propri incaricati e che durante le fasi di preparazione, deposito e trasporto le opere sono state al riparo da ingerenze di terzi non autorizzati. Opere che richiedono temperature controllate saranno trasportate dal Vettore a condizione che il mittente accetti che il trasporto avvenga a proprio rischio e pericolo, in quanto non sono imputabili al Vettore i difetti di funzionamento e/o di costruzione dei mezzi di trasporto e delle apparecchiature in generale utilizzati. Il Committente dichiara, assumendosi a tal fine ogni responsabilità civile e penale, di vantare diritti sulle opere oggetto della prestazione di fornitura di servizi o di disporre in virtù di diritti attribuitigli dai legittimi proprietari manlevando il Vettore da qualsivoglia responsabilità connessa alla detenzione delle stesse opere ai fini dell'esecuzione del Contratto. Il Vettore non è tenuto a controllare l'autenticità della firma delle comunicazioni e documenti ovvero i poteri del firmatario, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Qualora fosse richiesto al Vettore un trasporto consolidato (chiamato anche groupage, part load transport, consolidated transport, etc...) questo sarà effettuato secondo la scheda dettata dal Vettore e nulla potrà imputare il Committente o il Destinatario o qualsiasi altra figura coinvolta nel trasporto in caso di cambiamento di programma o data di consegna anche se già comunicata. **Articolo 12. Giacenze e deposito.** Qualora si verificano casi di giacenze o necessità di deposito delle merci sia per i motivi di cui all'art. 11, che per esigenze logistiche di trasporto, il vettore potrà provvedere al deposito a sepe del committente sia in locali propri che in locali di terzi, pubblici o privati. In quest'ultimo caso, le condizioni contrattuali tra il vettore ed il titolare del locale si applicano anche al rapporto tra il vettore ed il committente. Il vettore dovrà avvisare il committente dell'avvenuto deposito e le parti dovranno concordare per scritto il giorno del ritiro, che non potrà essere oltre un mese da quello di deposito. Il ritiro della merce in un giorno diverso da quello fissato deve essere preventivamente concordato con il Vettore. Nel caso in cui il committente non ritiri la merce entro il giorno concordato, dovrà corrispondere la somma di euro 2,5 a dm3 per ogni giorno in più di deposito, ferma la possibilità del Vettore di agire ex art. 1771 comma 2 c.c.. Il committente è obbligato a rimborsare al vettore tutte le spese fatte per il deposito, a pagargli il corrispettivo di euro ... al giorno per ogni giorno di deposito della merce nei propri magazzini, a tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito. Altresì, sono a carico del committente le spese del ritiro della merce. Qualora le opere vengano depositate nei magazzini del vettore o magazzini conto terzi sarà necessario provvedere alla copertura assicurativa della merce, che il Committente autorizza il vettore a stipulare, esonerando il Vettore da qualsiasi responsabilità per la custodia delle opere; il costo dell'assicurazione verrà posto a carico del committente medesimo. Il ritiro dei beni depositati senza riserva esonera il vettore da qualsivoglia responsabilità e si applica quanto già indicato all'art. 6. **Articolo 13. Merci pericolose.** Qualsiasi tipo di merce rientrante nella categoria Merci Pericolose, secondo la normativa ADR, deve essere preventivamente segnalata all'atto dell'affidamento del servizio da parte del Committente in quanto il Vettore non è abilitato al trasporto o spedizione di tale merce. In qualsiasi momento e luogo, il Vettore può, senza obbligo di indennizzo, scaricare, distruggere o rendere inoffensiva quelle merci pericolose che non erano state dichiarate tali dal Committente al momento della presa in consegna ed il Committente è tenuto a rispondere per tutte le conseguenze dannose verso cose o persone e per le spese che potessero derivarne. **Articolo 14. Merce soggetta a C.I.T.E.S. secondo la convenzione di Washington.** Qualsiasi tipo di opera comprendente esemplari vivi o morti, nonché delle loro parti o prodotti derivati da specie di flora e fauna minacciate di estinzione ai sensi del Regolamento CEE N° 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, deve essere preventivamente segnalata al nostro ufficio, che provvederà ad ottenere opportuna documentazione dietro rimborso spese da parte del Committente, pena il sequestro e l'ammenda da parte dei



PREVENTIVO nr. 1476/2023 del 08/05/2023

preposti organi di controllo, di cui sarà ritenuto responsabile il Committente per effetto della mancata segnalazione. **Articolo 15. Prestazioni aggiuntive del Vettore.** Il trasporto delle opere d'arte avverrà, laddove richiesto, mediante casse di legno prodotte con materiali idonei per imballaggi di opere d'arte; le casse saranno rivestite internamente di materiali antiurto. I veicoli utilizzati per il trasporto, laddove richiesto, saranno dotati di sospensioni pneumatiche, coibentati e climatizzati. Al fine di consentire un totale monitoraggio delle opere d'arte, il vettore, laddove richiesto, si avvale di veicoli dotati di antifurto satellitare di seconda generazione controllabile da remoto. Laddove richiesto il trasporto sarà seguito da un tecnico di fiducia del vettore a bordo di altro veicolo o da scorta armata. Laddove richiesto, un tecnico di fiducia del Vettore effettuerà un sopralluogo, prima di ogni servizio, nelle sale espositive del bene da trasportare e ne rileverà, mediante compilazione di apposita scheda tecnica, le dimensioni, la temperatura e l'umidità alle quali è esposto, le caratteristiche essenziali. Ogni ritiro/consegna del preventivo allegato è calcolato sulla base di un viaggio a/r dalla sede del vettore più attinente per il ritiro e un viaggio a/r dalla sede del vettore più attinente per la riconsegna e di una giornata lavorativa di due operatori. Qualora per motivi indipendenti dalla volontà del Vettore o per esigenze museali, dei Prestatori o del Committente, si rendessero necessari ulteriori viaggi o l'utilizzo in sede mostra o alle sedi di ritiro di personale specializzato del Vettore o ulteriori mezzi di trasporto o quant'altro non specificato nel preventivo, tali prestazioni si intendono escluse dal prezzo di preventivo e saranno calcolate come extra sulla stessa base di prezzo del preventivo allegato e fatturate al Committente con scadenza "30 giorni" dalla data di esecuzione. **Articolo 16. Istruzioni aggiuntive del Committente.** Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Committente. In assenza di tali indicazioni, il Vettore stabilirà, rispettando gli interessi primari del cliente, le migliori modalità per l'esecuzione degli stessi. Qualora la mancanza di indicazioni scritte dovessero apportare prestazioni non preventivate queste verranno calcolate a consuntivo. **Articolo 17. Utilizzo di particolari attrezzature.** Qualora si rendesse necessario l'utilizzo di particolari attrezzature per pesi eccessivi, impraticabilità delle scale, degli accessi o per particolari posizionamenti delle opere o dei relativi imballi, con mezzi che il Vettore riterrà idonei, i maggiori oneri per questa prestazione extra, ove non siano già stati previsti e inseriti nel prezzo pattuito, saranno conteggiati a consuntivo. I mezzi utilizzati sono forniti di accessori di normale dotazione, nonché muniti dei documenti prescritti dalla legge per la circolazione e per il loro impiego. Il Vettore non è obbligato ad eseguire un servizio che esponga i mezzi e il personale ad esso addetto ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del Contratto. Sono a carico del Vettore le spese fisse relative all'utilizzazione dei mezzi impiegati (manutenzione ordinaria e straordinaria, retribuzione del personale addetto al funzionamento dei mezzi utilizzati, contributi previdenziali e assicurativi a favore di detto personale, copertura assicurativa dei mezzi impiegati, tassa di circolazione del medesimo, etc...). Sono a carico del Vettore le spese variabili, connesse all'impiego dei mezzi per le finalità volute del Vettore stesso (carburante, lubrificante, parcheggi, pedaggi autostradali, viabilità in genere). Restano comunque a carico del Committente le spese per la sistemazione degli accessi e dei luoghi su cui i mezzi impiegati sono destinati a circolare ed operare. Il Vettore tuttavia, non risponde dei danni derivanti alla merce da trasportare e/o spedire e/o custodire a) per vizi occulti dei mezzi impiegati e/o relativi accessori, ossia per i vizi non accertabili con la normale diligenza; b) per i difetti di costruzione dei mezzi impiegati e/o dei relativi accessori, per i quali viene richiamata l'applicazione del D.P.R. n. 224/1988 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi; c) per i materiali forniti dal Committente; d) per l'inidoneità dei mezzi impiegati e/o dei relativi accessori al compimento del servizio richiesto dal Committente, quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazioni date dal Committente stesso (ad esempio: inesatta indicazione dei carichi da movimentare e dei punti di ancoraggio; inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui i mezzi impiegati devono circolare ed operare, etc...); e) per l'inosservanza, da parte del Committente, delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Vettore è civilmente responsabile verso il Committente e verso i terzi dei danni derivanti a cose o persone unicamente dalla manovra e dal funzionamento dei mezzi impiegati, ed a questo limitato fine ha, tramite i propri ausiliari (personale addetto alla manovra ed al funzionamento dei mezzi impiegati), la gestione tecnica ed il controllo dell'attività svolta coi mezzi stessi. Il Vettore non risponde dei danni conseguiti ad ordini, istruzioni o direttive, impartite dal Committente a detto personale per l'impiego commerciale dei mezzi usati. La contestazione da parte del Committente di eventuali danni ascrivibili al Vettore deve essere effettuata per iscritto contestualmente all'incidente. Qualora si verificino impedimenti temporanei all'utilizzazione dei mezzi impiegati, dipendenti da causa non imputabile ai contraenti, il Committente è tenuto alla corresponsione del 60% del corrispettivo pattuito per tutta la durata dell'impedimento, salvo patto contrario. Se l'impedimento temporaneo è dovuto a fatto del Vettore o dei suoi dipendenti o sui preposti, il Committente non è tenuto a corrispondere il servizio per tutta la durata dell'impedimento. In questo caso però il Vettore non risponde di eventuali danni per fermo cantiere o mancata produzione o ritardi. Qualora il Committente abbia inserito il trasporto richiesto in un più ampio contratto verso terzi che preveda la responsabilità del Committente per fermo cantiere o mancata produzione, il risarcimento del danno a favore del Vettore non può superare il 10% del valore del servizio specifico e non dell'intero preventivo. Se si verificano impedimenti definitivi all'utilizzazione dei mezzi impiegati per cause non imputabili ai contraenti, il contratto si risolve ai sensi e con gli effetti dell' art. 1463 Cod. Civ. Il Committente può ai sensi dell'art. 1373, Cod. Civ., recedere dal contratto prima che ne sia stata iniziata l'esecuzione, dandone notizia al Vettore con almeno 30 gg. anticipo rispetto alla data concordata per l'inizio dell'esecuzione stessa. In caso di recesso o di annullamento del contratto si applicano le penali di cui all'art. 5. **Articolo 18. Sub-vettori.** Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore potrà utilizzare uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta. I sub-vettori del Vettore sono automaticamente approvati dal committente. **Articolo 19. Condizioni assicurative.** Le opere viaggiano a rischio e pericolo del Committente. Le opere si intendono assicurate, salvo diversa comunicazione, per tutto il periodo e tragitto del trasporto con assicurazione "all risk" con clausola di non rivalsa verso trasportatori, imballatori e affini a totale cura e onere del Committente esonerando il Vettore e i suoi agenti da ogni responsabilità. Pertanto il Committente dovrà, sotto propria responsabilità, accertarsi della presenza di tale clausola nella polizza assicurativa, rispondendo dell'eventuale omissione. E' fatta salva la facoltà del Committente di richiedere una copertura assicurativa al Vettore. In caso di polizza stipulata dal Committente o da terzi questa è da considerarsi parte integrante della documentazione della spedizione/trasporto e pertanto copia fotostatica di tale documento dovrà essere fornita dal Committente al Vettore. **Articolo 20. Limitazione di responsabilità e cautele particolari.** Il Vettore non è responsabile per alcun tipo di danno (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ritardi, perdite, avarie, mancata consegna, danni a terzi etc...) derivanti da causa di forza maggiore e/o caso fortuito, per natura o vizi delle cose trasportate o dei loro imballaggi, per fatto del mittente e/o del destinatario. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono fatti di forza maggiore o caso fortuito: guerre, terremoti, inondazioni, tumulti, insurrezioni, frane, incendi, incidenti, scioperi e serrate, furti, incendi, rapine perpetrate a proprio danno o a danno di terzi, in corso di trasporto o presso magazzini propri o di terzi, sequestri, requisizioni, conflitti di lavoro, effetti elettrici o magnetici, cancellature o altri inconvenienti simili subiti da rappresentazioni elettroniche o fotografiche o da registrazioni in qualsiasi forma eseguite etc...; sono fatti dipendenti dal destinatario, dal committente o da chi per loro: mancanza, insufficienza o inesattezza delle indicazioni fornite nelle comunicazioni scritte, nelle lettere di vettura etc..., difetti, mancanze, insufficienze dell'imballaggio, mal caricamento e/o scaricamento della merce etc..., atti, inadempimenti, omissioni o ritardi del Committente, del Destinatario o di chiunque vanti un interesse nel trasporto, dell'Amministrazione dello Stato, Doganale o Postale o di altra autorità competente nonché di qualunque vettore successivo, non dipendente dal Vettore, a cui sia stata affidata la spedizione per l'inoltro iniziale o finale con esplicita deroga degli artt. 1699 e 1700c.c. Tutti questi fatti ed i fatti di cui all'art. 11 esonerano il Vettore dall'adempimento dei propri obblighi. Decorsi trenta giorni dalla sospensione dell'esecuzione del contratto, le parti contraenti hanno la facoltà di recedere e il Committente dovrà rimborsare al Vettore tutti i costi e le spese dallo stesso sostenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trasporto, magazzino, nolo, imballaggi, giacenze, assicurazioni, operazioni doganali e formalità belle arti, etc...). Il Vettore, nei trenta giorni dalla sospensione dell'esecuzione del contratto può comunque proporre al Committente soluzioni alternative al fine di consentire l'esecuzione del contratto. In tali casi se il Committente accetta le modalità alternative di esecuzione del contratto proposte dal Vettore, ne sopporta ogni ulteriore costo e prezzo. Qualora fosse richiesto il servizio di accrochage, inteso come appendimento delle opere a parete o posizionamento su basi e vetrine già esistenti, il Vettore non sarà responsabile per eventuali danni causati alle strutture e/o alla merce stessa (a puro titolo esemplificativo in caso di bucatina delle condutture idrauliche, impianti elettrici, cattivo stato delle pareti o strutture dove verrà ancorata l'opera, etc...) in assenza di preventiva e precisa indicazione da parte del Committente delle misure e degli accorgimenti da adottare. Il Vettore non è in alcun modo responsabile della mancanza di calcolo della portata dei solai su cui viene chiesto di installare le opere e ogni danno causato dal crollo o simile non è imputabile a Butterfly Transport. Il Vettore non può in nessun modo essere ritenuto responsabile per danni alle opere, subiti in caso di caduta accidentale per cedimento delle strutture dove sono collocate. Opere e/o materiali oggetto del servizio per i quali si rendesse necessario o fosse imposto un riguardo particolare, devono essere denunciati preventivamente in sede di definizione del presente contratto: in difetto, escludendo in ogni caso ogni responsabilità del Vettore, il Committente è responsabile anche dei danni che potrebbero derivare al Vettore stesso, al suo personale e/o terzi in caso di incidenti. Ai sensi dell'art.10 (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) D.Lgs.21/11/2005, n.286, il Vettore risponderà per perdite o avarie delle merci nei limiti di 1,00 € al kg per trasporti nazionali; per quelli internazionali si farà riferimento ai limiti di risarcimento previsti nelle convenzioni di riferimento. Accettando le presenti condizioni si rinuncia espressamente ad appellarsi al principio di irrisorietà del risarcimento. Tra il Vettore e il Committente è espressamente convenuto l'esclusione di ogni risarcibilità da parte del Vettore di danni indiretti (quali a titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni da ritardo nell'esecuzione del trasporto) e per tutti i casi che investono direttamente e indirettamente la responsabilità vettoriale ex recepto. Il Vettore non è responsabile per tutti i tipi di fatti dannosi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ritardi, perdite, avarie) imputabili alla figura del Courier, che quest'ultimo possa provocare, attivamente o passivamente, per incuria, negligenza, colpa, colpa grave o dolo, alla merce e/o alla struttura cui la merce è destinata, e/o a terzi, al committente e/o al destinatario e a chi per loro etc..., né risponde per i danni che il courier dovesse subire personalmente durante il trasporto imputabili a propri comportamenti, a caso fortuito o forza maggiore, a fatti di terzi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie del deposito di cui all'art. 12, oltre che a tutti i casi indicati negli articoli di cui alle presenti condizioni. **Articolo 21. Prezzi dei servizi.** Le citazioni e le offerte dei prezzi sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle informazioni fornite dal cliente tenendo conto i servizi da effettuare, il peso e il volume della merce da trasportare. I prezzi non includono i dazi, imposte e tasse dovute in applicazione di ogni regolamentazione, in particolare fiscale e doganale. Le tariffe non includono il lavoro durante i giorni festivi e domenicali, in orario notturno e straordinario ai quali verrà applicato un supplemento. Le citazioni e le offerte di prezzo dipendono dal tasso di cambio al momento in cui è stato redatto. Se le condizioni di prezzo del contratto sono modificate a causa di qualsiasi imprevisto o nuove istruzioni come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un cambiamento di rotta, un ritardo non causato dal Vettore, una necessità non indicata al momento del preventivo, cambio prezzo carburante, cambio prezzo trasporto aereo etc., sarà applicato un supplemento. **Articolo 22. Imballaggi.** Ai sensi dell'art. 11 bis del DL 21.11.2005 n. 286 così come modificato dalla legge 4.8.2010 n. 127 "1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il Vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate. 2. Qualora il Committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il Vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione



PREVENTIVO nr. 1476/2023 del 08/05/2023

accessoria eseguita". Qualora si rendesse necessario lo stoccaggio presso i magazzini del Vettore di imballaggi, sia di proprietà di terzi, ma relativi al trasporto in oggetto del presente contratto, verrà applicato un costo. Gli imballaggi prodotti dal Vettore sono considerati a noleggio per il periodo del trasporto e rimangono di sua esclusiva proprietà, salvo che non sia stato pattuito per scritto il relativo acquisto, con determinazione del relativo prezzo. L'imballaggio verrà prodotto e/o noleggiato secondo misure indicate nella Comunicazione Scritta fornita dal Committente al Vettore e s'intendono comprendenti l'ingombro totale dell'opera (con cornice o altro). Il Vettore non è responsabile dell'inutilizzo dell'imballaggio a causa di comunicazioni errate, il cui costo (di noleggio o di compravendita) dovrà pertanto essere corrisposto ugualmente. **Articolo 23. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (per i Comuni e gli Enti Pubblici).** Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. **Articolo 24. Protezione dei dati.** Le parti si danno atto che: (a) il Vettore ha il diritto di raccogliere, conservare ed elaborare i dati che sono stati forniti dal mittente e dal destinatario per effetto dei servizi espletati; (b) il Vettore sarà tenuto, dietro richiesta delle autorità e delle istituzioni statali, a notificare i loro dati per scopi legalmente riconosciuti; (c) in tutti gli altri casi il Vettore fin d'ora è autorizzato a trattare tutti i dati afferenti al Cliente - che qui acconsente- ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Privacy ex Dlgs 196/03 e successive modifiche. **Articolo 25. Rispetto dei costi minimi d'impresa (commi 1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008).** Nel rispetto della legge 133/2008 articolo 83 bis comma 1 e 2 inerente i costi minimi di gestione, il Vettore aggiorna tali costi con cadenza mensile secondo la Pubblicazione Periodica dei costi d'esercizio d'impresa a cura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica, Osservatorio sull'Autotrasporto. Tali costi sono aggiornati all'ultima osservazione disponibile e validi fino alla nuova. Qualora i prezzi determinati dal Ministero dovessero cambiare il Vettore integrerà con fattura 30 gg. I costi sono visionabili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla pagina ministeriale <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2007>. **Articolo 26. Trasporti internazionali.** Ai trasporti internazionali, cioè a quei trasporti che hanno ad oggetto il trasferimento di merce che viene caricata e consegnata in due stati diversi, si applicano le seguenti norme: al **trasporto marittimo** la Convenzione di Bruxelles del 25.08.1924, così come modificata dai Protocolli di Bruxelles del 23.02.1968 e del 21.12.1979 e la Regole di Amburgo - Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci via mare del 31.03.1978; al **trasporto aereo** la Convenzione di Varsavia per l'Unificazione di talune regole sul Trasporto Aereo Internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, così come modificata dal Protocollo dell'Aja del 28.09.1955 e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999; al **trasporto ferroviario** la convenzione C.O.T.I.F. di Berna del 9.05.1980, così come modificata dal Protocollo di Vilnius del 3.06.1999; al **trasporto stradale** la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, denominata brevemente CMR, così come modificata dal Protocollo di Ginevra del 5.07.1978. Nei trasporti internazionali il Committente, ferme le normative sopra citate, si obbliga a fornire al vettore tutta la documentazione necessaria per la transazione internazionale da fare che vareranno a seconda del paese di destinazione e della tipologia di trasporto. In particolare, documentazione di identificazione e certificazione, di assicurazione e di trasporto. Il Vettore non sarà in alcun modo responsabile per ritardi causati da compagnie aeree o marittime o ferroviarie o servizi affidati a corrispondenti esteri o per le operazioni doganali; per fatti imputabili a cause di forza maggiore o caso fortuito, per fatti inevitabili o irrimediabili, per vizi della merce o dell'imballaggio e per colpa dell'avente diritto (committenti, destinatari etc.). Quanto ai limiti di risarcimento si rimanda a quelli indicati dalle convenzioni citate. In quanto compatibili, ai contratti internazionali si applicano tutte le condizioni qui presenti. **Articolo 27. Operazioni doganali.** Qualora siano necessarie operazioni doganali al fine di esportazioni o importazioni, temporanee o definitive, il mittente dovrà fornire la documentazione e le certificazioni necessarie a questo scopo ed indicare chiaramente per iscritto quale operazione sarà da eseguire, entro e non oltre i termini di cui all'art. 5, con applicazione delle stesse penali previste per il ritardo nell'invio della comunicazione scritta; entro gli stessi termini dovrà essere fornita la fattura di acquisto/vendita o fattura pro-forma con i dati dell'esportatore e importatore, ivi comprese tre fotografie di buona qualità a colori, di formato minimo cm. 10X15 anche digitali in formato jpg con ottima risoluzione. Se tali fotografie non vengono fornite dal Committente e dietro esplicita richiesta del Committente sarà cura del Vettore effettuare tali fotografie con il successivo addebito. Il Vettore, salvo che non riceva diverse istruzioni, agirà come agente del mittente per l'esecuzione dello sdoganamento. In ogni caso, nell'ipotesi di trasporti/spedizioni che partano o siano destinate in luoghi nell'ambito di una medesima zona doganale il Vettore, svolgerà le operazioni doganali solo se riceverà istruzioni in questo senso. Il mittente accetta inoltre che il Vettore possa essere considerato come destinatario nominale dei colli, ai fini della designazione dell'agente doganale incaricato dello sdoganamento. I diritti doganali, le sanzioni, gli addebiti le imposte e tasse e/o tutte le spese derivanti da interventi doganali o dovute al fatto che il mittente o il destinatario non abbiano fornito o le abbiano fornite in modo errato od incompleto, le licenze o i permessi richiesti per la spedizione, verranno inizialmente addebitate dal Vettore al destinatario e successivamente, qualora non sia in grado di riscuotere dette somme dal destinatario, quando richieste, il pagamento delle stesse al Vettore sarà a carico del Committente. I diritti doganali dovuti allo Stato per importazioni definitive in Italia sono in misura del 10% sul valore CIF per quanto riguarda opere d'arte originali (9700), per tutte le altre voci è prevista l'aliquota del 21% sul valore CIF. Il Vettore non è in nessun modo responsabile della determinazione di tale valore in quanto espressamente indicato dal Committente sulla fattura di vendita. Tali diritti dovranno essere anticipati al Vettore prima dell'espletamento delle operazioni doganali, pena la sospensione di tale importazione e l'addebito delle spese sostenute fino a quel momento con particolare riferimento al magazzino doganale maturato fino a tale data. Eventuali garanzie doganali non saranno depositate dal Vettore, pertanto sarà esclusiva cura del destinatario finale l'adempimento di tali obblighi. Nell'ipotesi in cui la determinazione dei diritti doganali o altre voci determinate dall'Agenzia delle Dogane, subiscano delle variazioni per qualsiasi ragione o causa il Committente sarà tenuto a supportare detto costo ossia a rimborsare il Vettore di detti extra costi. Il Vettore non è da considerare in nessun modo responsabile per visite di controllo da parte della Dogana, movimentazione colli e aperture imballi in condizioni di sicurezza microclimatica; né per danni alla merce provocati a seguito di controlli ed ispezioni o depositi in dogana, né, infine, per ritardi nella consegna dipendenti dalle operazioni doganali. Se non diversamente indicato le bolle doganali originali vengono di norma restituite all'intestatario il quale dovrà provvedere a sua cura dell'eventuale rinnovo o chiusura. Il Vettore non è in nessun modo responsabile in caso di irregolarità dei documenti o dichiarazioni forniti dal Committente. **Articolo 28. Belle Arti.** Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che le opere affidate al Vettore sono di arte contemporanea (aventi cioè meno di 70 anni o di artista vivente) come previsto dalla vigente legge 1089/39 e pertanto non sono soggette a tutele da parte del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, altrimenti dovrà espressamente indicare che trattasi di opere antiche (aventi cioè più di 70 anni) e pertanto regolamentate dal codice Urbani. Per l'ottenimento dell'Attestato di Libera Circolazione sarà dato mandato al Vettore ed il Committente dovrà fornire la documentazione necessaria a questo scopo ivi comprese 4 fotografie di buona qualità a colori, di formato minimo 10x15 cm. Se tali fotografie non vengono fornite dal Committente e dietro esplicita richiesta del Committente sarà cura del Vettore effettuare tali fotografie con il successivo addebito. Il Vettore, salvo che non riceva diverse istruzioni, agirà come agente del Committente per l'esecuzione di tali formalità. Il Vettore non è in nessun modo responsabile del calendario visite da parte dell'Ufficio Esportazione della Soprintendenza di competenza e pertanto si rimette alla disponibilità di tale ufficio. L'ottenimento di tale certificazione avverrà, come previsto dalla legge, entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla visita da parte della commissione preposta. Il Vettore non è in nessun modo responsabile della tenuta di tali documenti se non espressamente indicato. Il Vettore non è in nessun modo responsabile in caso di irregolarità dei documenti o dichiarazioni forniti dal Committente. Il Vettore non è in nessun modo responsabile delle decisioni prese dalla Soprintendenza preposta. **Articolo 29. Anticipo costi e courier.** Il Vettore si impegna in caso di richiesta scritta da parte del Committente ad anticipare cifre per suo conto. Qualora l'anticipo si riferisce alla corresponsione di diarie giornalieri verso un courier il Vettore non sarà in alcun modo sostituto d'imposta e le pratiche amministrative relative saranno completamente a carico del Committente. Il costo degli anticipi sarà del 8% del totale delle somme di tutte le voci relative. La gestione delle pratiche per ogni singolo courier è di € 25,00 una tantum. **Articolo 30. Supplemento periodo di franchigia (art.6-bis, comma 2, D.L. 6 luglio 2010 n. 103).** Nel caso di ritardo non imputabile al Vettore per le operazioni di carico e scarico della merce saranno applicati i costi previsti dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito dalla legge 127/2010 per ogni operatore presente alle operazioni. Il tempo di attesa sarà calcolato su base oraria partendo dal momento dell'arrivo fino al momento delle operazioni di carico/scarico. Nel caso di visita da parte dei funzionari delle Dogane e qualora si verificassero tempi di attesa superiori alle 2 ore, i maggiori costi saranno fatturati al Committente. **Articolo 31. Esclusioni.** Tutto quanto non espressamente menzionato nel preventivo allegato è da considerarsi escluso. **Articolo 32. Forma scritta.** Correzioni ed integrazioni al presente contratto avranno effetto solo se concordate per iscritto e debitamente sottoscritte da entrambi le parti. Ogni e qualsivoglia accordo verbale sarà da intendersi come se non esistesse e perciò privo di ogni valore contrattuale. **Articolo 33. Contratto in forma scritta.** Ai sensi del D.Leg. 286/2005 il seguente Contratto è redatto in forma scritta in quanto comprende nelle sue parti integranti (Condizioni di Servizio, Preventivo e Comunicazioni Scritte del Committente): I) Nome e sede del Vettore e del Committente; II) numero di iscrizione del Vettore all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori Cose Conto Terzi; III) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione; IV) corrispettivo per il servizio di trasporto e modalità di pagamento; V) luoghi di presa in consegna della merce da parte del Vettore e della riconsegna della stessa al Destinatario; VI) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata; VII) data certa. **Articolo 34. Disciplina applicabile.** Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n.32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286. **Articolo 35. Clausole sostitutive.** Resta convenuto tra le parti che l'eventuale invalidità o non applicabilità di una qualsiasi disposizione contrattuale e derivante dall'applicazione di norme di legge, non inciderà in alcun modo sulla validità di altre disposizioni di cui al presente atto. **Articolo 36. Controversie.** Qualsiasi controversia, derivante od occasionata dal presente Contratto anche per ciò che comprende l'interpretazione, esecuzione o risoluzione dei rapporti ad esso inerenti sarà devoluta all'esclusiva competenza territoriale del foro di PISTOIA, in deroga all'ordinaria competenza territoriale e con l'espressa esclusione di ogni altro foro previsto anche in via alternativa o sussidiaria (sia foro generale che facoltativo ex art.20 c.p.c.).



Logistica Arte
un regolamento di IC Asslogistica

TAPA
Transported Asset Protection Association



ENAC
Agente Regolamentato



artichек⁺

PREVENTIVO nr. 1476/2023 del 08/05/2023

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Committente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Ai fini dell'esecuzione degli incarichi, il Committente autorizza BUTTERFLY TRANSPORT S.R.L. al trattamento dei propri dati personali ivi compresi, se strettamente necessari, quelli sensibili, nel rispetto degli obblighi di legge e prende atto che gli competono i diritti di cui al richiamato D. Lgs. 196/2003. Ogni comunicazione può essere effettuata direttamente all'indirizzo BUTTERFLY TRANSPORT S.R.L.

Luogo e data

PER ACCETTAZIONE
IL COMMITTENTE

Il Committente, previa rilettura delle presenti Condizioni Generali di Contratto, dichiara di aver preso esaustiva visione quindi di conoscere e accettare integralmente e senza riserve ogni clausola sopra riportata e di approvare specificatamente ai sensi del combinato disposto degli artt.1341 e 1342 Cod. Civ. quelle di cui ai numeri: 1);2);3);4);5);6);7);8);9);10);11);12);13);14);15);16);17);18);19);20);21);22);23);24);25);26);27);28);29);30);31);32);33);34);35);36)

Luogo e data

PER ACCETTAZIONE
IL COMMITTENTE

PREVENTIVO N. 1476/2023 - TOTALE 10.388,00€+ IVA